

# IN TEMA DI CONFISCA PER EQUIVALENTE DI BENI "FUTURI"

Cass., Sez. III, 19 gennaio 2015 (dep. 1 febbraio 2016), Pres. Amoresano, est. Scarcella

# di Luigi Giordano

Abstract. Si esamina un profilo della disciplina della confisca per equivalente relativo alla possibilità di disporre la misura su beni futuri, non ancora presenti nella sfera giuridico patrimoniale della persona interessata all'atto dell'adozione del provvedimento. Emergono decisioni di legittimità contrastanti su un tema che investe i margini operativi dello strumento sanzionatorio e che riguarda la questione frequente della sorte dei canoni e dei frutti civili dei beni sequestrati e confiscati.

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte di Cassazione. – 2. Gli orientamenti contrastanti sui margini operativi della confisca di valore. – 3. La natura sanzionatoria della misura impedisce l'apprensione di beni "futuri". – 4. La confisca di beni "individuabili" e la tutela del diritto di proprietà. – 5. La sorte dei canoni e dei frutti civili dei beni colpiti.

#### 1. La decisione della Corte di Cassazione.

Con sentenza di applicazione della pena per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, il GIP ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 243 del 2007¹, la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del condannato, amministratore di una società di capitali, per un valore corrispondente a € 5.072.000,00.

L'imputato, con il ricorso per cassazione, ha chiesto l'annullamento della decisione lamentando che la confisca per equivalente era stata ordinata senza individuare i beni nella sua disponibilità, fatta salva una somma di denaro che egli stesso aveva depositato in favore del fondo unico giustizia. Secondo la prospettazione difensiva, anche un'ipotesi di confisca obbligatoria, come quella per equivalente,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa disposizione, oggetto di recente di abrogazione per effetto del disposto dell'art. 14 d.lgs. n. 158 del 2015, è stata riproposta, con evidente continuità normativa, nell'attuale art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000, in vigore dal 22 ottobre 2015. Cfr. G. FIDELBO - P. MOLINO - P. SILVESTRI, La riforma dei reati tributari, Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. III/05/2015, in questa Rivista, 6 novembre 2015.



presuppone dal punto di vista strutturale la precisazione dei beni oggetto dell'ablazione. La confisca, inoltre, non potrebbe riguardare i "beni futuri", cioè quelli che potrebbero un giorno ricadere nel patrimonio della persona interessata, acquistati non con il profitto del reato, ma del tutto lecitamente. In tale modo, infatti, si colpirebbero valori che non derivano dall'arricchimento provocato dal reato, impedendo al condannato di procurarsi con il lavoro mezzi leciti.

Con il secondo motivo di ricorso, l'imputato ha contestato la determinazione del profitto del reato da confiscare per equivalente, perché è stata ordinata l'apprensione di beni per un valore corrispondente al patrimonio sottratto all'azione esecutiva del fisco, senza decurtare la parte che la procedura fallimentare della società aveva recuperato e che era stata oggetto di ripartizione a favore dell'Erario.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha convenuto con la richiesta difensiva di annullamento, precisando che «non è configurabile una sanzione in incertam rem», non risultando individuati, né sottoposti a sequestro i beni cui rapportare l'equivalente indicato in sentenza come confiscabile.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, limitatamente alla statuizione relativa alla confisca per equivalente.

Secondo questa decisione, la condizione di operatività del provvedimento, obbligatorio anche nel caso di sentenza di patteggiamento, consiste solo nel mancato rinvenimento, «nella sfera giuridico-patrimoniale della persona colpita», del prezzo o del profitto del reato. La disponibilità può consistere anche in un «potere informale, ma diretto e oggettivo», assimilabile alla nozione di possesso, che ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, seppur il potere dispositivo sia esercitato tramite terzi.

Non sono sottoponibili a confisca di valore i beni non individuati o non individuabili e quelli futuri. L'istituto, infatti, ha natura sanzionatoria e «non è suscettibile di proiezione sul futuro", non potendo colpire, a differenza di quanto sostenuto dal GIP, ciò che potrebbe essere acquisito nel tempo «... non con il profitto del reato ..., ma del tutto lecitamente».

Il provvedimento che ordina la confisca per equivalente, inoltre, deve precisare l'effettiva entità del vantaggio illecito percepito dal reo. Il profitto del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. cit. ammonta al valore della riduzione fraudolenta o anche simulata del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi. Trattandosi di reato di pericolo, infatti, è del tutto irrilevante l'effettivo raggiungimento dello scopo di sottrarre determinati beni all'eventuale azione dell'Erario. Da questo importo, però, deve essere detrarre quanto fosse stato effettivamente recuperato e posto a disposizione del fisco, perché, in caso contrario, «verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria».



## 2. Gli orientamenti contrastanti sui margini operativi della confisca di valore.

La sentenza illustrata affronta il tema della confiscabilità per equivalente di beni "futuri", non ancora presenti nel patrimonio del condannato al momento dell'adozione del provvedimento ablatorio.

Secondo questa pronuncia, i beni attinti non necessariamente devono essere "individuati" nel provvedimento, ma quanto meno devono essere "individuabili". Entrambe le locuzioni fanno riferimento a beni già presenti nella sfera di disponibilità del condannato al momento della statuizione, ancorché si rimette la loro compiuta identificazione alla fase dell'esecuzione della sanzione. Sono esclusi dall'ablazione i beni che entrano nel patrimonio del reo dopo detto provvedimento, definiti "futuri"<sup>2</sup>.

L'indirizzo giurisprudenziale cui aderisce questa pronuncia si pone in consapevole contrasto con un altro orientamento. E' stato affermato, infatti, che il «debito sanzionatorio del condannato" non possa essere vanificato dalla momentanea incapienza del debitore. Il perimetro patrimoniale all'interno del quale deve essere soddisfatto, di conseguenza, è costituito non solo dai beni "già individuati" nella disponibilità dell'imputato, ma anche da «quelli che in detta disponibilità si rinvengano o comunque entrino successivamente al provvedimento di confisca, fino alla concorrenza dell'importo determinato"<sup>3</sup>.

Questa seconda impostazione parte dalla premessa, comune all'altra tesi, secondo cui il provvedimento ablatorio deve indicare con precisione l'entità del profitto, del prezzo o del prodotto del reato, aggiungendo che i beni colpiti devono essere "individuati" o "individuabili", anche nella fase dell'esecuzione della pronuncia. In tale ultima nozione, però, si ricomprendono non solo i beni di cui il reo già dispone al tempo della statuizione della confisca, ma anche quelli che fossero acquisiti dopo detta pronuncia. In questo modo si valorizza la fisionomia ripristinatoria o riequilibratrice della misura, che si affianca a quella punitiva<sup>4</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In precedenza, nello stesso senso, Cass. pen., sez. 3, 27 febbraio 2013, n. 23649 (dep. 31 maggio 2013), in *CED Cassazione* n. 256164; Cass. pen., sez. 1, 15 ottobre 2014, n. 5691 (dep. 6 febbraio 2015), inedita.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cass. pen., sez. 6, 23 luglio 2015 (dep. 30 luglio 2015), n. 33765, in *CED Cassazione* n. 265012. Nello stesso solco interpretativo si inserisce anche Cass. pen., Sez. 5, 7 maggio 2013, n. 28336 (dep. 28 giugno 2013), in *CED Cassazione* n. 256775 e Cass. pen., sez. 6, 10 giugno 2014, n. 33861 (dep. 30 luglio 2014), in *CED Cassazione* n. 260176.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E' stato osservato che, a prescindere dalla natura di "sanzione", ascrivibile alla confisca per equivalente in quanto reazione coercitiva ad un fatto illecito accertato con sentenza di condanna, l'istituto presenta una fisionomia preminentemente ripristinatoria o riequilibratrice, più che punitiva, in quanto destinato alla mera rimozione del guadagno indebitamente locupletato (ricavi meno costi lecitamente sostenuti per il suo conseguimento). Tale connotazione dovrebbe portare a riconoscere anche l'impossibilità di applicare la confisca quando il profitto sia già venuto meno per effetto della sua restituzione al danneggiato (cfr. Mongillo, Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 2015, 716).



## 3. La natura sanzionatoria della misura impedisce l'apprensione di beni "futuri".

Gli indirizzi appena illustrati trovano un analogo fondamento nella natura sanzionatoria dell'istituto<sup>5</sup>, benché da essa fanno discendere conseguenze opposte. Il primo esclude che la sanzione possa operare per il futuro, colpendo beni non presenti nel patrimonio del reo al tempo della decisione; il secondo ritiene che debbano essere attinti anche tali beni per garantire la portata afflittiva dell'istituto. Tra questi orientamenti si propende per la tesi espressa dalla decisione in commento che circoscrive l'area dei beni confiscabili a quelli che sono già presenti nella sfera giuridico-patrimoniale dell'interessato, sebbene uno degli argomenti che pare posto al suo sostegno merita qualche puntualizzazione<sup>6</sup>.

Il limite alla confiscabilità dei beni "futuri" non discende dal timore di investire ciò che viene acquisito lecitamente in epoca successiva al reato e non quanto ottenuto con il profitto dell'illecito. La confisca per equivalente, infatti, riguarda sempre beni che sono entrati legittimamente nel patrimonio della persona colpita. La misura consiste nell'espropriazione del controvalore lecito del profitto, del prodotto o del prezzo del reato.

La notevole efficacia dell'istituto, invero, discende dall'irrilevanza del nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato. Anzi, ove si riscontrasse un simile legame, piuttosto che nell'apprensione per equivalente, si ricadrebbe nell'ambito della confisca diretta del prezzo o del profitto del reato<sup>7</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2005 n. 41936, Muci, in *CED Cassazione* n. 232164. In precedenza, per la natura sanzionatoria si era già espressa Cass. pen., sez. 5, 16 gennaio 2004, Napolitano, in *CED Cassazione* n. 228750. Anche la Corte costituzionale ha affermato la natura punitiva di detta confisca (cfr. Corte Cost., ord. 1-2 aprile 2009, n. 97). Sulla natura della confisca in esame, si veda tra gli altri, S. Furfaro, *Confisca*, in *Dig. pen.* 2005; S. Furfaro, *Giustizia penale patrimoniale*, in *Dig. pen.*, 2013. E' stato precisato che "attraverso la confisca si è inteso privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione in quanto non è commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta" (così, Cuomo, Problemi di giustizia penale tributaria: la confisca per equivalente del profitto, in *Arch. pen.* 2014, 1, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nella decisione in commento si legge che "è certamente possibile spostare la ablazione su altri beni che ricadono nella sfera di disponibilità dell'imputato, ma a condizione che si tratti di beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità, e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili. Ciò confligge con quanto sostenuto dal Gip in ordine alla confiscabilità di beni non individuati, non ricadenti pertanto nella disponibilità nota dell'imputato, ma che potrebbero un giorno ricadervi ancorché siano stati acquisiti non con il profitto del reato del cui vantaggio oggi si discute, ma del tutto lecitamente".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Costituisce una condizione di operatività della confisca per equivalente la circostanza che nella sfera giuridico-patrimoniale della persona colpita dalla misura non sia rinvenuto il prezzo o il profitto del reato per cui si procede, di cui sia ovviamente certa l'esistenza. La Suprema Corte, con una recente decisione delle Sezione Unite, ha precisato la distinzione tra la confisca diretta e quella di valore. Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente. In considerazione della natura del bene, inoltre, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, (dep. 21 luglio 2015), Lucci, in CED Cassazione n. 264437).



La non confiscabilità dei beni acquistati dall'interessato dopo la pronuncia, però, deriva effettivamente della natura sanzionatoria della misura. Essa è una sanzione penale che consiste nell'espropriazione di denaro o di altro bene di natura patrimoniale nella disponibilità del condannato e nella sua successiva devoluzione allo Stato. Non consiste un'obbligazione risarcitoria, sebbene alla sua natura non sia estraneo un profilo teso a ripristinare la situazione patrimoniale lesa dal reato<sup>8</sup>. Ne consegue che, da un lato, non può ritenersi che il provvedimento giudiziario dia luogo ad un "debito" del condannato, quantunque avente una fonte sanzionatoria; dall'altro, può essere sottratto al reo solo ciò che rientra nel suo patrimonio al momento della sentenza.

Costituisce ormai *ius receputm* il principio secondo il quale, se la confisca per equivalente è sanzione e non una misura di sicurezza, non può essere retroattiva<sup>9</sup>. Analogamente, alla sua natura consegue che non possa essere una sanzione patrimoniale "ultra-attiva", nel senso di trovare applicazione per un'epoca successiva alla sua adozione in modo da colpire beni di cui il condannato non disponeva quando ha commesso il fatto e perfino quando la sentenza è divenuta definitiva.

Ove si ammettesse che la sanzione possa riguardare anche per i beni acquistati dal reo in epoca successiva alla sentenza, del resto, si precluderebbe al condannato per un reato per cui è stata disposta una simile misura di procurarsi, anche dopo la condanna, un qualsiasi bene, con mezzi leciti come ad esempio il lavoro. Tale sanzione finirebbe con impedire il reinserimento sociale, contrastando con l'art. 27 Cost.

L'estensione della confisca anche ai beni che entrano nella disponibilità dell'interessato dopo l'adozione del provvedimento, invero, è ispirata dalla tendenza a rendere sempre più efficace uno strumento già potente come la confisca di valore. Una simile tensione, che si avverte anche in relazione ad altri profili della disciplina dell'istituto<sup>10</sup>, però, finisce col generare gravi frizioni con i fondamenti costituzionali del sistema penale.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, cit., ha precisato che la natura strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore deriva dal fatto "che è l'imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non la cosa in quanto derivante dal reato) e ciò proprio perché autore dell'illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, e il prezzo o profitto del reato, dall'altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La non retroattività è stata affermata, con riferimento alla confisca per equivalente in conseguenza di reati tributari, da Corte Cost., ord. 11 marzo 2009, n. 97 e Corte Cost., ord. 23 settembre 2009, n. 301. La natura sanzionatoria impedisce l'applicazione a questa forma di confisca del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p. (cfr. Cass. pen., sez. 1, 28 febbraio 2012 n. 11768, in CED Cassazione n. 252297).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si allude, ad esempio, alla regola di creazione giurisprudenziale secondo cui, nel caso di concorso di persone nel reato, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può colpire, indifferentemente e per l'intero ammontare indicato nel provvedimento, i beni di ciascun concorrente, la cui attività abbia contribuito alla determinazione del profitto illecito o del prezzo del reato, con il solo limite del valore di detto prezzo o profitto, perché il provvedimento cautelare non può essere più ampio della futura confisca. L'eventuale riparto fra i medesimi concorrenti costituisce "un fatto interno ai concorrenti nel reato, che non ha alcun rilievo penale". In questi termini, da ultimo, da Cass. pen., sez. 3, 19 gennaio 2016, n. 3547, inedita; in precedenza, tra le altre, Cass. pen., sez. 2, 27 novembre 2015, n. 2488, in CED Cassazione n. 261852; Cass.



#### 4. La sorte dei canoni e dei frutti civili dei beni colpiti.

Le riflessioni svolte permettono di affrontare la questione, ricorrente nella pratica, dei canoni di locazione e, più in generale, dei vantaggi patrimoniali derivanti dalla gestione dei beni *medio tempore* maturati. Al riguardo, è stato sostenuto che la natura sanzionatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non impedisce al custode, nominato per l'amministrazione dei cespiti sottoposti a vincolo, di percepire i frutti o le altre utilità future, come i canoni di locazione e vantaggi patrimoniali accessori, in analogia con la previsione dell'art. 2912 c.c. riguardante l'estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze della cosa pignorata<sup>11</sup>.

E' stato anche affermato che la legittimità della percezione dei canoni di affitto relativi ad un immobile sequestrato per equivalente deriva dal conferimento al custode di poteri conservazione che si affiancano a quelli di amministrazione<sup>12</sup>.

In senso diametralmente opposto rispetto alle decisioni appena illustrate è stato affermato che i canoni e i frutti dei beni esulano dai beni sequestrabili e confiscabili perché la natura sanzionatoria dell'istituto della confisca di valore esclude una sua proiezione sul futuro<sup>13</sup>.

Dalla natura dell'istituto, dunque, si fanno discendere conseguenze opposte.

Il tema, invero, va affrontato distinguendo nettamente la disciplina del sequestro prodromico all'ablazione di valore da quella della confisca.

Il sequestro dei frutti dei beni, *in primis* dei canoni di locazione, è possibile perché non si tratta di beni "futuri" rispetto al provvedimento di confisca; tuttavia, occorre che, acquisendo detti valori, non si ecceda l'ammontare del profitto o del prezzo confiscabile così come determinato nel provvedimento cautelare. La legittimità della percezione dei canoni di affitto relativi ad un immobile, oggetto di un sequestro preventivo per equivalente, da parte del custode, pertanto, consegue alla necessità che il sequestro copra l'intero profitto o prezzo del reato, così come determinato con

sez. V, 1 aprile 2004, n. 15445, in *Arch. n. proc. pen.* 2004, 562; Cass. pen., sez. 2, 14 giugno 2006 n. 31989, in *CED Cassazione* n. 235128; Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008 n. 26654, in *CED Cassazione* n. 239926. In dottrina, in senso critico, si veda M. Ceresa Gastaldo, *Tra i presupposti del sequestro preventivo "per equivalente" anche l'accertamento del collegamento tra bene sequestrato e profitto del reato*, nota a Cass. pen., sez. III, 11.5.2011 (dep. 13.6.2011), n. 23667, in *questa Rivista*, 14 settembre 2011, secondo cui la confisca presuppone l'accertamento che l'interessato abbia incamerato il profitto e l'indirizzo giurisprudenziale che permette la misura anche nei confronti di chi non risulti aver incamerato il profitto è da reputarsi "disinvolto"; P. Balducci, La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative, in *Dir. pen. proc.* 2011, 230; A. Gaito, *Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d'indagine*, in *Giur. it.* 2009, 2066; R. Romanelli, *Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato*, in *Dir. pen. proc.* 2008, 865.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cass. pen., sez. 6, 10 giugno 2014, n. 33861 (dep. 30 luglio 2014), in CED Cassazione n. 260176.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cass. pen., sez. 5, 7 maggio 2013, n. 28336 (dep. 28 giugno 2013), in CED Cassazione n. 256775.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cass. pen., sez. 3, 27 febbraio 2013, n. 23649, in CED Cassazione n. 256164.



precisione dal giudice nel provvedimento impositivo<sup>14</sup>. Le questioni che dovessero sorgere, in particolare con riferimento alla necessità di riduzione del sequestro eccedente quanto fissato dal giudice a seguito del conseguimento di canoni o frutti del bene, possono essere proposte al pubblico ministero o al giudice delle indagini preliminari, le cui decisioni sono suscettibili di appello dinanzi al tribunale<sup>15</sup>.

Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, facendo venire meno il sequestro, invece, i frutti del bene ed i canoni di locazione seguiranno la destinazione di esso, secondo le normali regole civilistiche<sup>16</sup>.

#### 5. La confisca di beni "individuabili" e la tutela del diritto di proprietà.

La sentenza in esame offre anche uno spunto per un'altra osservazione. Il provvedimento ablatorio deve determinare con precisione il valore confiscabile; deve riguardare beni nella disponibilità del condannato, anche per mezzo dell'interposizione di terzi; deve contenere il giudizio di equivalenza tra il valore del

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. A. GAITO, *Il sequestro per equivalente di beni immobili e la sorte dei canoni di affitto,* nota a Cass. pen., sez. 2, 26 settembre 2007, n. 39780, in *Giur. it.*, 2008, 1.

<sup>15</sup> L'indirizzo consolidato della giurisprudenza riconosce che nel caso di sproporzione tra il valore economico dei beni sequestrati e l'ammontare delle cose sottoposte a vincolo, il destinatario del provvedimento può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia (Cass. Sez. II 21 luglio 2015 n. 36464, in CED Cassazione n. 265057; Cass. sez. III 7 maggio 2014 n. 37848, in CED Cass. 260149; Cass. sez. III, 12 luglio 2012 n. 10567, in CED Cassazione n. 254919). Sembra invece sussistere un contrasto giurisprudenziale sull'attuazione di questa regola. Secondo una massima ricorrente, spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare l'effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l'entità del suddetto profitto, sicché la domanda di riduzione può essere avanzata già con la richiesta di riesame (Cass. sez. VI 10 gennaio 2013 n. 19051, in CED Cass. 255256; Cass. sez. III, 7 ottobre 2010 n. 41731, in CED Cassazione n. 248697). Un diverso indirizzo, invece, esclude che il tribunale del riesame sia titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale deve presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, soltanto in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Cass. sez. II, 21 luglio 2015 n. 36464, in CED Cassazione n. 265057; Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2014, Cederna ed altri, in CED Cassazione n. 259783). I due orientamenti, però, divergono solo in apparenza perché il tribunale, è tenuto a verificare, anche d'ufficio, il rispetto dell'equivalenza, che è un presupposto di legittimità del provvedimento, sempre che agli atti sussistano elementi sufficienti, non potendo svolgere accertamenti in questo senso. Per questa ragione, nelle massime è precisato che l'intervento del tribunale, in sede di riesame, è possibile soltanto nei casi di manifesta sproporzione, che emerga in forza dei soli elementi di valutazione presenti (Cass. sez. II 21 luglio 2015 n. 36464, in CED Cassazione n. 265057).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Non appare diversa la situazione che viene a crearsi nel caso di sequestro di conto corrente. E' indiscussa in giurisprudenza la sequestrabilità delle giacenze su conto corrente (cfr. Cass. pen., sez. 3, 15 gennaio 2013, n. 10580, inedita; Cass. pen., sez. 3, 19 ottobre 2011 n. 45353, in *CED Cassazione* n. 251317), che vengono sottoposte al vincolo non come beni futuri, bensì nel momento in cui vengono depositate sul conto. E' comunque necessario che non sia superato l'importo del prodotto, del prezzo o del profitto confiscabile.



bene sottratto al condannato e l'importo confiscabile. Questi passaggi, nei quali si sostanzia il vaglio giurisdizionale necessario per l'adozione della misura, presuppongono che la confisca abbia un contenuto tipico che comprende la descrizione analitica delle *res* oggetto di ablazione<sup>17</sup>.

La giurisprudenza prevalente, peraltro, sembra ormai essersi orientata in senso diverso, ritenendo che possono essere colpiti dalla confisca di valore anche beni non specificati, ma meramente "individuabili". La selezione dei beni che devono essere sottoposti al vincolo, in questo caso, può essere compiuta dal pubblico ministero, organo che esegue la sanzione<sup>18</sup>.

Si ritiene, pertanto, che il secondo ed il terzo momento del descritto giudizio di confiscabilità possano essere rinviati alla fase dell'esecuzione del provvedimento definitivo in cui si realizza l'effettiva apprensione del bene. Si estende, in buona sostanza, alla confisca per equivalente una regola di formazione giurisprudenziale sorta con riguardo al sequestro prodromico a detta misura<sup>19</sup> al fine di garantirne la funzionalità<sup>20</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> In questi termini Cass. pen., sez. 1, 15 ottobre 2014, n. 5691 (dep. 6 febbraio 2015), inedita. La giurisprudenza ritiene che il giudice, nel disporre la misura ablatoria, debba esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sull'esistenza di una sproporzione tra i valori sequestrati e il profitto del reato per cui è stato apposto il vincolo cautelare, perfino nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, non potendo ricorrere alla motivazione sintetica tipica del rito (Cass. pen., sez. 5, 11 marzo 2015, n. 32678, *in CED Cassazione* n. 264254.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> cfr. Cass. pen., sez. 5, 2 dicembre 2014, n. 9738 (dep. 5 marzo 2015), in *CED Cassazione* n. 262893; Cass. pen., sez. 3, 6 marzo 2014, n. 20776 (dep. 22 maggio 2014), in *CED Cassazione* n. 259661; Cass. pen., sez. 3, 6 marzo 2014, n. 18309 (dep. 5 maggio 2014), in *CED Cassazione* n. 259660. In senso contrario, seppur con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, cfr. Cass. pen., sez. 3, 28 marzo 2013, n. 31742 (dep. 23 luglio 2013), in *CED Cassazione* n. 256734, secondo cui "il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente individuare le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo". Secondo Cass. pen., sez. 3, 10 gennaio 2012, n. 7675 (dep. 28 febbraio 2012), in *CED Cassazione* n. 252095, il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve specificamente indicare quali siano i beni da vincolare soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento. Per l'affermazione secondo cui la richiesta del pubblico ministero è presupposto dell'ordinanza del Gip di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche in relazione all'individuazione, ove contenuta nella richiesta, dei beni da sottoporre a sequestro, cfr. Cass. pen., sez. 3, 4 luglio 2013, n. 33200 (dep. 31 luglio 2013), in *CED Cassazione* n. 256851.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> cfr. Cass. pen., sez. 2, 29 maggio 2013 n. 35813 (dep. 30 agosto 2013), in *CED Cassazione* n. 256827; Cass. pen., sez. 3, 6 marzo 2014 n. 20776 (dep. 22 maggio 2014), in *CED Cassazione* n. 259661; Cass. pen., sez. 3, 6 marzo 2014, n. 18309 (dep. 5 maggio 2014), in *CED Cassazione* n. 259660; Cass. pen., sez. 3, 7 maggio 2014, n. 37848 (dep. 16 settembre 2014), in *CED Cassazione* n. 260148; Cass. pen., sez. 2, 12 maggio 2015, n. 24785 (dep. 11 giugno 2015), in *CED Cassazione* n. 264282.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Il vincolo cautelare è disposto generalmente nel corso delle indagini, in una fase in cui non sempre è possibile attribuire l'esatto valore economico ai beni di proprietà o nella disponibilità dell'indagato. Il giudice non fa ricorso a un perito per la loro stima; si avvale degli accertamenti della polizia giudiziaria, contenuti nelle informative trasmesse dal pubblico ministero che riguardano le consistenze patrimoniali degli indagati, desunte dai registri pubblici dei beni immobili o di quelli mobili registrati che potrebbero non essere aggiornati e che, sovente, presentano una certa vaghezza; i beni risultanti da questi registri, per esempio, potrebbero non essere materialmente rinvenuti nella disponibilità degli indagati; di certo, non



Una simile operazione, però, può essere ammessa se garantisce comunque la tutela delle prerogative delle persone interessate. La confisca di valore, infatti, genera controversie non solo sulla determinazione del profitto o del prezzo, ma anche sulla disponibilità del bene, soprattutto quando questo è materialmente detenuto da terzi, e sul suo valore, profilo che suscita normalmente contrasti per la sua opinabilità<sup>21</sup>. Tali questioni, se non sono state oggetto del giudizio di cognizione sui temi della confisca, dovranno essere proposte al giudice dell'esecuzione<sup>22</sup>.

A detto giudice, del resto, deve rivolgersi necessariamente il terzo controinteressato, cioè il detentore che contesta l'appartenenza al condannato del bene o la sussistenza di un potere di fatto sullo stesso, il quale non potrebbe impugnare la sentenza che dispone l'ablazione<sup>23</sup>.

L'indirizzo consolidato della giurisprudenza, inoltre, permette la confisca senza un precedente sequestro<sup>24</sup>: la mancanza di un provvedimento cautelare che individui i beni del reo, di fatto, rende difficile nella fase di cognizione la valutazione sulla disponibilità del bene e sul suo valore anche quando la domanda di confisca precisasse ciò che si vuole sottrarre all'interessato.

sempre emerge dagli atti la condizione d'uso in cui versano detti beni, profilo che, come si comprende facilmente, incide sul loro valore; persino le risultanze bancarie e, più in generale, quelle delle risorse finanziarie, che dovrebbero essere più precise, potrebbero essere mutate dal momento dell'accertamento a quello dell'esecuzione del provvedimento. Un conto corrente potrebbe essere stato "svuotato" dal suo titolare. Per queste ragioni, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente demanda al momento dell'esecuzione del sequestro disposto dal giudice, e dunque al pubblico ministero, il compito di identificare i beni da vincolare e di valutarne il valore, che deve rispettare l'importo stabilito dal provvedimento giurisdizionale.

<sup>21</sup> Per il riferimento al "valore di mercato", si veda Cass. pen., sez. 2, 21 luglio 2015 n. 36464, in *CED Cassazione n.* 265059; Cass. pen., sez. 6, 9 gennaio 2014 n. 15807, in *CED Cassazione n.* 259702. In senso contrario, per la correttezza di una stima effettuata con riferimento al valore catastale, che costituirebbe un parametro maggiormente oggettivo rispetto all'andamento del mercato immobiliare, cfr. Cass. pen., sez. 3, 6 marzo 2013 n. 19099, in *CED Cassazione n.* 255328.

<sup>22</sup> Cass. pen., sez. 3, 6 marzo 2014, n. 20776 (dep. 22 maggio 2014), in *CED Cassazione* n. 259661; Cass. pen., sez. 5, 2 dicembre 2014, n. 9738 (dep. 5 marzo 2015), in *CED Cassazione* n. 262893. Di recente, Cass. pen., sez. 3, 14 gennaio 2016, n. 5728, in questa Rivista, 16 febbraio 2016, con nota S. FINOCCHIARO, *La Cassazione sul sequestro e la confisca del profitto in presenza dell'impegno a pagare il debito tributario*, ha affermato che, nel caso di condanna per un reato tributario, debba essere adottata la confisca del profitto accertato anche se fosse intervenuto nelle more del giudizio un accordo per versare, in modo rateale, l'imposta dovuta all'amministrazione finanziaria. L'esecuzione della confisca rimarrebbe "condizionalmente sospesa" fino all'eventuale inadempimento dell'impegno; anche in una simile situazione, le eventuali controversie che possono sorgere sull'entità del valore confiscabile sono rimesse al vaglio del giudice dell'esecuzione.

<sup>23</sup> Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello da parte di costoro è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato. Laddove, invece, non si tratti di sequestro, ma di confisca, il terzo dovrà attendere il provvedimento definitivo, rispetto al quale potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione.

<sup>24</sup> Cfr. Cass. pen., sez. 3, 6 marzo 2014 n. 20776 (dep. 22 maggio 2014), in *CED Cassazione* n. 259661; Cass. pen., sez. 5, 2 dicembre 2014, n. 9738 (dep. 5 marzo 2015), in *CED Cassazione* n. 262893.



Ne deriva che, in tanto può essere ammessa la confisca di valore di beni solo "individuabili", in quanto non solo detti beni siano già presenti nel patrimonio della persona interessata al momento del provvedimento, ma soprattutto si valorizzi il procedimento di esecuzione. Sebbene quest'ultimo, trattando dei temi della confisca, debba svilupparsi secondo il modulo procedimentale semplificato di cui all'art. 667, comma 4 e 676 comma 4, c.p.p., costituisce il momento centrale per la tutela del diritto di proprietà dell'interessato. In particolare, va utilizzato al meglio il momento degli approfondimenti probatori, perché la garanzia del contraddittorio include anche quella del diritto di difendersi provando. Le richieste istruttorie, pertanto, non possono essere riservate solo all'iniziativa del giudice<sup>25</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Nel procedimento di esecuzione, come è noto, la disciplina delle dinamiche probatorie presenta talune peculiarità. L'art. 666, comma quinto, c.p.p. riconosce, in prima battuta, il potere di iniziativa istruttoria al giudice. Si afferma che nel processo di esecuzione sia rovesciata la regola di cui all'art. 190 c.p.p. L'impulso probatorio spetta allo stesso giudice che dispone d'ufficio l'acquisizione degli elementi che servono per la decisione. Se si vuole assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, tuttavia, il ruolo centrale del giudice non può determinare una menomazione assoluta del diritto alla prova delle parti. Il riconoscimento dei poteri istruttori del giudicante deve necessariamente convivere con la regola dell'iniziativa probatoria delle parti. Un indirizzo dottrinale, inoltre, superando l'impostazione tradizionale, ritiene immanente anche nel procedimento di esecuzione il principio dispositivo (cfr. Dean, Esecuzione penale, cit., 258; La Rocca, La prova nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, in Gaito (diretto da), La prova penale, II, Torino, 828).